

465 R
Finanze

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 12 gennaio 1954 concernente la modificazione della legge
30 ottobre 1946 sull'onorario dei magistrati dell'ordine giudiziario
(Commissione cantonale di ricorso in materia tributaria)

(del 4 marzo 1954)

Con l'approvazione della nuova legge di procedura tributaria il Gran Consiglio ha creato il Tribunale fiscale, composto di tre giudici e tre supplenti.

La situazione materiale di questi magistrati non essendo stata definita occorre che l'organico dei magistrati venga completato per includere l'onorario dei membri della Commissione cantonale di ricorso.

La vostra Commissione, aderendo alle proposte del Consiglio di Stato, propone che venga corrisposto ai giudici a carica piena, l'onorario dei Pretori dei centri, ritenuto che al Presidente venga corrisposta una indennità annua di Fr.1.000.- supplementare, non soggetta ad aumento a titolo di carovita.

Fa pure adesione la vostra Commissione alla proposta del Consiglio di Stato nel senso che la Presidenza della Commissione venga assunta per turno biennale dai tre giudici, ritenuto che il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono designati per due anni dal Gran Consiglio e non sono immediatamente rieleggibili. Il primo periodo di nomina dei membri e dei supplenti della Commissione cantonale di ricorso cessa al 31 dicembre del 1958 ; mentre le funzioni del Presidente e del Vicepresidente cessano al 31 dicembre 1955.

Il disegno di legge deve quindi essere modificato come ai considerandi, e vi invitiamo pertanto a voler approvare il testo riveduto qui allegato.

Per la Commissione della Gestione :
Olgiati, relatore
Darani, con riserva
Fedele
Ghisletta
Pedimina
Pellegrini A.
Poretti
Verda P.

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 30 ottobre 1946 sull'onorario dei magistrati dell'ordine giudiziario

(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 gennaio 1954 n. 465 del Consiglio di Stato ;
visto l'art. 7 della legge di procedura tributaria,

d e c r e t a :

Art. 1.- All'art.1 della legge sugli onorari dei magistrati dell'ordine giudiziario del 30 ottobre 1946 è aggiunta una lettera f) del seguente tenore :

Art. 1 lett.f)

Commissione cantonale di ricorso :

Membri : Fr. 12.000.-

§ 1. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione cantonale di ricorso sono designati per due anni dal Gran Consiglio e non sono immediatamente rieleggibili.

.. Il Presidente riceve una indennità annua supplementare complessiva di Fr. 1.000.-

I membri della Commissione cantonale di ricorso prestano giuramento al momento della loro entrata in carica, davanti al Presidente del Tribunale di appello.

§ 2. Il primo periodo di nomina dei membri e dei supplenti della Commissione cantonale di ricorso cessa al 31 dicembre 1958.

Le funzioni del Presidente e del Vicepresidente cessano al 31 dicembre 1955.

§ 3. I supplenti hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di Fr. 40.- per ogni giornata di lavoro e di Fr. 20.- per ogni mezza giornata. La trasferta corrisponde al biglietto di ferrovia in II classe.

Art. 2.- All'art. 9 della legge citata viene aggiunta un secondo § del seguente tenore :

§ 2. Il Presidente della Commissione cantonale di ricorso fissa, d'accordo con il Consiglio di Stato, il piano delle vacanze per i membri della Commissione.

Art. 3.- Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento sull'organizzazione della Commissione.

Art. 4.- La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.